

L'EROGAZIONE DELLA "SABATINI-TER" IN UNICA SOLUZIONE

RIFERIMENTI

- Art. 2, DL n. 69/2013
- Art. 1, commi 95 e 96, Legge n. 178/2020
- Circolari MISE 15.2.2017, n. 14036 e 10.2.2021, n. 434

IN SINTESI

Nell'ambito della Finanziaria 2021 il Legislatore ha modificato la disciplina dell'agevolazione "Sabatini-ter" a disposizione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che acquistano nuovi macchinari, impianti e attrezzature, prevedendo, in particolare, l'erogazione in unica soluzione del contributo.

Recentemente, il MISE è intervenuto fornendo chiarimenti in merito alla predetta novità, precisando che l'erogazione in un'unica soluzione è applicabile a tutte le domande presentate alle banche / intermediari finanziari a decorrere dall'1.1.2021, nonché alle domande presentate:

- *dall'1.5.2019 fino al 16.7.2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a € 100.000;*
- *dal 17.7.2020 fino al 31.12.2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a € 200.000.*

Come noto, con il Decreto 27.11.2013, il MISE ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2, DL n. 69/2013, che riconosce alle micro / piccole / medie imprese (PMI) la possibilità di accedere, nel rispetto di specifiche condizioni, all'agevolazione c.d. "Sabatini-bis", consistente nell'erogazione di un contributo, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento contratto per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi, finalizzato all'ammodernamento ed al rafforzamento degli apparati produttivi.

L'art. 1, commi da 52 a 57, Finanziaria 2017, ha:

- prorogato l'agevolazione in esame fino al 31.12.2018 (c.d. "Sabatini-ter");
- previsto la maggiorazione del 30% del contributo massimo erogabile a favore delle PMI per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi la finalità di realizzare investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti "speciali").

Con la Circolare 15.2.2017, n. 14036, il MISE ha



"fornito le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni".

L'art. 1, commi da 40 a 42, Finanziaria 2018, ha riconosciuto, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, l'agevolazione in esame. Conseguentemente il termine per l'acquisto dei suddetti beni è stato prorogato *"fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili"*.

Successivamente, lo stesso Legislatore ha apportato una serie di modifiche alla disciplina in esame, prevedendo:

- con l'art. 20, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita":
 - l'aumento a € 4 milioni (in precedenza € 2 milioni) del valore massimo concedibile a ciascuna impresa;
 - l'erogazione del contributo sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento;
 - l'**erogazione in un'unica soluzione** del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali);
 - che i finanziamenti per l'acquisto dei predetti beni possono essere concessi anche dagli intermediari finanziari, iscritti all'apposito Albo di cui all'art. 106, TUB, che statutariamente operano nei confronti delle PMI (in precedenza tale attività era riservata alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario).

Con le Circolari 19.7.2019, n. 295900 e 22.7.2019, n. 296976 il MISE ha fornito chiarimenti in merito alle predette novità "aggiornando" la citata Circolare n. 14036 per semplificare ed accelerare l'iter per l'erogazione del contributo prevedendo specifiche disposizioni per le imprese che hanno richiesto lo stesso prima del 21.7.2019 (Informativa SEAC [31.7.2019, n. 226](#));

- con l'art. 39, DL n. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni" l'aumento da € 100.000 a **€ 200.000** (a decorrere dal 17.7.2020) della soglia di finanziamento entro la quale è prevista l'**erogazione in un'unica soluzione** dell'agevolazione in esame.

L'art. 1, comma 95, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021 ha **soppresso la predetta soglia di € 200.000** entro la quale è prevista l'**erogazione in un'unica soluzione dell'agevolazione**.

Recentemente con la Circolare 10.2.2021, n. 434, il MISE ha "aggiornato" nuovamente la citata Circolare n. 14036 alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2021.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Per effetto della modifica operata dalla Finanziaria 2021 al comma 4 dell'art. 2, DL n. 69/2013, il

MISE con la Circolare n. 434 in esame conferma che l'erogazione del **contributo è effettuata in un'unica soluzione per tutte le domande presentate** dalle PMI alle banche / intermediari finanziari a decorrere dall'**1.1.2021**, **indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato**, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa.

È altresì confermata l'erogazione del **contributo in un'unica soluzione per le domande presentate:**

- **dall'1.5.2019 fino al 16.7.2020**, relative ad un finanziamento deliberato di **importo non superiore a € 100.000**, come disposto dall'art. 20, comma 1, lett. b), DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita";
- **dal 17.7.2020 fino al 31.12.2020**, relative ad un finanziamento deliberato di **importo non superiore a € 200.000**, come disposto dall'art. 39, comma 1, DL n. 76/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni".



Per le domande di cui ai punti precedenti, ai fini dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione, **non rilevano** eventuali **riduzioni** del finanziamento oggetto di delibera conseguenti a:

- stipula del contratto con la banca / intermediario finanziario;
- realizzazione dell'investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato in sede di domanda.

Con riguardo alle **domande trasmesse anteriormente all'1.1.2021**, che **non presentano i requisiti per ottenere il contributo in un'unica soluzione**, il MISE nella Circolare n. 434 in esame precisa che il contributo **continua ad essere erogato in quote annuali**,



"secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura".

In tal caso le richieste di pagamento delle quote di contributo rimanenti **vanno presentate con cadenza annuale:**

- **non prima di 12 mesi** dalla precedente richiesta di erogazione / pagamento;
- **entro i 12 mesi** successivi a tale termine.

Merita evidenziare che l'impresa beneficiaria deve:

- **completare l'investimento entro il periodo massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento**, pena la revoca dell'agevolazione;
- **compilare l'attestazione dell'ultimazione dell'investimento** in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nella specifica piattaforma (<https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese>), inserendo le credenziali fornite dal MISE, tramite dichiarazione sostitutiva (**modello DUI**). Ultimata la compilazione, la piattaforma consente di generare il predetto modello DUI contenente l'elenco dei beni oggetto di agevolazione (Allegato n. 2, Circolare n. 14036);
- inviare al MISE, tramite la predetta piattaforma, il modello DUI firmato digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell'impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, a pena di revoca del contributo concesso.

Erogazione del contributo	
Unica quota	<p>Domande presentate a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none">• dall'1.5.2019 fino al 16.7.2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a € 100.000;• dal 17.7.2020 fino al 31.12.2020, in caso di finanziamento deliberato di importo non superiore a € 200.000;• dall'1.1.2021, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

Erogazione del contributo

Quote annuali

Domande trasmesse **anteriormente all'1.1.2021** che non presentano i requisiti per ottenere il contributo in un'unica soluzione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE UNICA SOLUZIONE / PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO

Come precisato dal Ministero nella Circolare n. 434 in esame, per l'attivazione delle verifiche amministrative necessarie al pagamento della:

- **quota unica**;
- **prima quota** di contributo, in caso di domande trasmesse alle banche / intermediari finanziari prima dell'1.1.2021 che non presentano i requisiti per ottenere il contributo in un'unica soluzione;

l'impresa beneficiaria deve:

- **compilare la richiesta unica di erogazione (modello RU) del contributo, esclusivamente in via telematica** tramite la procedura disponibile sulla piattaforma.

Ultimata la compilazione, la piattaforma consente di generare il predetto modello RU contenente le informazioni / dati forniti (Allegato n. 3, Circolare n. 14036);

- **inviare al MISE**, tramite la predetta piattaforma, il **modello RU** firmato digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell'impresa beneficiaria:
 - entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento;
 - previo pagamento dei beni oggetto dell'investimento.



Il mancato rispetto del termine comporta la revoca dell'agevolazione in esame.

Il modello RU va trasmesso al MISE tramite la predetta piattaforma e corredato della seguente documentazione:

- dichiarazioni liberatorie (Allegato n. 4, Circolare n. 14036), rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, altresì, il **requisito "nuovo di fabbrica"**;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio della società di leasing attestante l'**avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento**, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori nel caso di investimento in leasing;
- in caso di contributo superiore a € 150.000 se le informazioni rese in sede di domanda sono variate, dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti a verifica, rese utilizzando gli appositi modelli;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato n. 8, Circolare n. 14036), se l'impresa ha richiesto il contributo per investimenti di cui alla prima Sezione dell'Allegato 6/A "*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti*".

Le spese per l'interconnessione / integrazione possono essere sostenute anche successivamente al termine di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, ma necessariamente **entro la data di invio del modello RU** (pena la non ammissibilità al contributo).



È possibile presentare congiuntamente la dichiarazione di ultimazione dell'investimento (modello DUI) e la richiesta di erogazione del contributo (modello RU), previo:

- rispetto del termine per la trasmissione del modello DUI;
- pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento.

A seguito delle novità sopra accennate, il MISE, **entro 60 giorni, eroga:**

- **in un'unica soluzione**;

- **la prima quota del contributo**, in caso di domande trasmesse anteriormente all'1.1.2021 che non presentano i requisiti per ottenere il contributo in un'unica soluzione;

sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito all'investimento realizzato:

- nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa;
- a seguito di:
 - verifica della completezza della documentazione ricevuta;
 - acquisizione di eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

MODALITÀ DI EROGAZIONE QUOTE SUCCESSIVE

Per le domande trasmesse alle banche / intermediari finanziari **anteriormente all'1.1.2021**, che non presentano i requisiti per ottenere il contributo in un'unica soluzione, al fine di attivare le verifiche amministrative necessarie al pagamento delle **successive quote di contributo, già richieste** tramite il modello RU / RQR, l'impresa beneficiaria deve trasmettere al MISE, esclusivamente in via telematica mediante la predetta piattaforma, anche la **richiesta di pagamento (modello RP)**.

Tale procedura di compilazione telematica del modello RP deve avvenire **con cadenza annuale**:

- non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione;
- entro i 12 mesi successivi a tale termine

confermando le seguenti condizioni:

- **essere in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso** del finanziamento bancario / leasing riportato nel Decreto di concessione;
- **assenza di modifiche delle informazioni già fornite** al MISE in sede di domanda / fasi precedenti del procedimento amministrativo.



Il mancato rispetto del termine comporta la **revoca dell'agevolazione** in esame.

Il MISE, sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, provvede all'**erogazione della relativa quota di contributo entro 60 giorni** dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell'effettiva disponibilità.

Le variazioni rispetto a quanto già fornito al MISE devono essere comunicate al Ministero tramite la predetta piattaforma prima della presentazione dei modelli RU e RP.



Per consentire al MISE di verificare le variazioni comunicate, **i termini per l'erogazione del contributo si interrompono**.

Va evidenziato che, con riferimento alle domande trasmesse alle banche / intermediari finanziari anteriormente all'1.1.2021, che non presentano i requisiti per ottenere il contributo in un'unica soluzione, l'impresa beneficiaria, nel rispetto del piano di erogazioni previsto dal Decreto di concessione, può chiedere il **pagamento contestuale di 2 quote di contributo maturate, tramite la presentazione del modello RP**.

Il MISE:

- può effettuare **controlli sugli investimenti realizzati** al fine di verificare la corretta fruizione delle agevolazioni.

A tal fine, il Ministero



“provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione”;

- **sospende l'erogazione del contributo** nel caso in cui la banca / intermediario finanziario comunichi l'inosservanza da parte della PMI delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento / corresponsione dei canoni di leasing.

In particolare, **la banca / intermediario finanziario comunica al MISE** attraverso la predetta piattaforma:

- **possibili inadempimenti dell'impresa beneficiaria** alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento / corresponsione dei canoni di leasing **entro 120 giorni dall'inadempimento**, nel caso in cui la stessa non effettui i pagamenti entro tale termine;
- la risoluzione / decadenza del contratto di finanziamento entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

EROGAZIONE AGEVOLAZIONE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le PMI che hanno richiesto una / più quote del contributo in base alle modalità operative **vigenti fino al 21.7.2019** devono:

- compilare la richiesta di **erogazione delle quote di contributo rimanenti (modello RQR)**, esclusivamente in via telematica tramite la predetta piattaforma (Allegato n. 3, Circolare n. 14036);
- inviare al MISE, tramite la predetta piattaforma, il modello RQR firmato digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell'impresa beneficiaria:
 - non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione;
 - entro i 12 mesi successivi dal predetto termine.



Il mancato rispetto del termine comporta la **revoca dell'agevolazione** in esame.

In caso di:

- **contributo superiore a € 150.000;**
- **variazioni delle informazioni già fornite al MISE** nelle precedenti fasi del procedimento amministrativo, in merito ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia (ex art. 85, D.Lgs. n. 159/2011);

il **modello RQR deve essere corredato delle dichiarazioni aggiornate in merito ai predetti soggetti**, rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione **"BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)"** del sito www.mise.gov.it.

Il MISE, dopo aver ricevuto il modello RQR, provvede, **entro 60 giorni, all'erogazione della relativa quota di contributo**, nei limiti dell'effettiva disponibilità e sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

Di seguito si riporta il fac-simile del modello "aggiornato" per la richiesta di erogazione del contributo valido per:

- la richiesta unica (modello RU);
- le richieste delle quote rimanenti (modello RQR).

Il modello, recepisce la novità introdotta dalla Finanziaria 2021 relativamente all'erogazione in un'unica soluzione del contributo, indipendentemente dall'importo del finanziamento.

In particolare, è previsto che venga/vengano richiesta/e l'erogazione della/e quota/e di contributo spettante/i solo in base a quanto previsto dal Decreto di concessione e non più nel rispetto della periodicità annuale.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SABATINI)

MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONE
valido per Richiesta Unica (RU) e Richiesta Quote Rimanenti (RQR)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a, prov., il,
C.F., residente in,
prov., via, n. civ.,
in qualità di¹ (SE PROCURATORE, nominato con atto del)
dell'impresa con sede legale nel Comune di: prov.: CAP:
..... via e n. civ.: tel.:, fax:
e-mail: e-mail certificata:
C.F. P. I.V.A., regolarmente iscritta al Registro delle
Imprese della C.C.I.A.A. di (.....), R.E.A. n.,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- che l'impresa ha ottenuto, provvedimento di concessione n. del, un'agevolazione di euro, concessa nella forma di contributo in conto impianti, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016 ("Beni strumentali") e riguardante spese relative a beni ubicati presso la sede operativa sita nel Comune di, prov., via e n. civ.;
- che l'impresa ha realizzato direttamente, ovvero mediante leasing finanziario, un investimento per un importo pari a euro
- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che tutti i beni oggetto di agevolazione sono stati pagati a saldo;
- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che i beni oggetto di agevolazione, identificabili attraverso i riferimenti di cui al prospetto allegato alla dichiarazione di ultimazione lavori, sono stati integrati nel ciclo produttivo dell'impresa presso la citata unità locale e sono in stato di funzionamento;

¹ Titolare, legale rappresentante o procuratore.

- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che i beni oggetto di agevolazione sono stati capitalizzati²;
- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che i beni oggetto di agevolazione sono stati installati nell'unità locale citata allo stato "nuovi di fabbrica";
- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo e manutenzioni;
- che i beni oggetto di agevolazione non sono stati alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo fino al terzo anno successivo alla data di completamento dell'investimento;
- che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in liquidazione volontaria;
- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredate di copia del documento d'identità in corso di validità dei fornitori dichiaranti, attestanti, altresì, il requisito "nuovo di fabbrica" ed allegate alla presente, sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi firmatari, in possesso del dichiarante e disponibili presso l'azienda;
- che l'impresa è in una posizione regolare rispetto alle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing e che non è intervenuta risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato, o nel caso di leasing, di riscatto anticipato;
- che l'impresa non ha fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste dai regolamenti comunitari applicabili;
- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che l'impresa rinuncia alle agevolazioni concesse per la parte del programma di investimento che, a conclusione del programma, non risulta ammissibile o effettivamente sostenuto;
- che l'impresa ha una posizione contributiva vigente regolare;
- che l'impresa non ha posizioni debitorie presso Equitalia per importi superiori a 5.000 euro nel caso in cui la quota di erogazione richiesta sia di importo superiore allo stesso ammontare sopra citato;
- (nel caso di contributo superiore a 150.000,00 euro) che, con riferimento ai dati già forniti ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia:
 - o non sono intervenute variazioni;
 - o sono intervenute variazioni, pertanto si allegano le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..
- (solo in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) di aver reso e sottoscritto la presente dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di procuratore dell'impresa, giusta procura conferita in data ___/___/_____ dal legale rappresentante.

² Solo in caso di investimento realizzato con finanziamento bancario.

In caso di finanziamento in leasing

- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società di leasing, attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, è copia conforme all'originale, in possesso del dichiarante e disponibile presso l'azienda;
- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) che l'impresa locataria ha esercitato anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso;

CHIEDE

- che venga/vengano erogata/e, secondo quanto previsto dal decreto di concessione, la/le seguente/i quota/e di contributo spettante/i:
 - 1 quota
 - 2 quota
 - 3 quota
 - 4 quota
 - 5 quota
 - 6 quota
- che la quota/le quote sopra specificata/e venga/vengano accreditata/accreditate sul c/c bancario intestato a presso la BancaIBAN
....., BIC

Nei casi in cui l'erogazione del contributo non sia disposta in un'unica soluzione, al fine del pagamento della quota/delle quote successiva, l'impresa è tenuta ad attivare in piattaforma lo sblocco del pagamento e

SI IMPEGNA

- nel caso intervengano delle variazioni sull'impresa beneficiaria e/o sui beni oggetto dell'investimento agevolato, a comunicare tempestivamente al Ministero dette variazioni;
- a rispettare gli obblighi previsti dal decreto di concessione.

ALLEGA

- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) (nel caso di finanziamento bancario): dichiarazione/i liberatoria/e resa dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- (da compilare solo in caso di Richiesta Unica di erogazione) (nel caso di finanziamento in leasing): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, con allegate le dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori,

anch'esse sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;

- (nel caso di contributo superiore a 150.000,00 euro) qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

Data

*Impresa richiedente
(Firmato digitalmente)*

Il legale
rappresentante/procuratore

■